

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1445/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Romania alla Comunità europea nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di adesione della Romania all'Unione europea (proroga del sistema di duplice controllo)** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1446/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1447/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, recante sospensione degli acquisti a prezzo di intervento del latte scremato in polvere all'intervento** ..... 7
- Regolamento (CE) n. 1448/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 8
- Regolamento (CE) n. 1449/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 11
- Regolamento (CE) n. 1450/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 13
- Regolamento (CE) n. 1451/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003 ..... 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga** ... 17
- Regolamento (CE) n. 1453/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 699/2003 ..... 22

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1454/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	23
Regolamento (CE) n. 1455/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali .....	25
★ <b>Regolamento (CE) n. 1456/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, recante ventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio .....</b>	27
★ <b>Direttiva 2003/76/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore <sup>(1)</sup> .....</b>	29

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2003/604/CE:

★ <b>Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Romania, dell'8 maggio 2003, che proroga il sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente decisione alla data di adesione della Romania all'Unione europea ....</b>	31
---	----

2003/605/PESC:

★ <b>Decisione RDC/3/2003 del Comitato politico e di sicurezza, del 31 luglio 2003, che modifica la decisione RDC/1/2003 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo .....</b>	32
--	----

---

**Rettifiche**

★ <b>Rettifica del regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 169 dell'8.7.2003) .....</b>	33
---	----

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2003 DEL CONSIGLIO**

**del 21 gennaio 2003**

**relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici dalla Romania alla Comunità europea nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di adesione della Romania all'Unione europea (proroga del sistema di duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra <sup>(1)</sup>.
- (2) Con la decisione n. 1/2003 del consiglio di associazione <sup>(2)</sup>, le parti hanno deciso di prorogare il sistema di duplice controllo reintrodotta con la decisione n. 3/2002 <sup>(3)</sup> per il periodo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di adesione della Romania all'Unione europea.
- (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta con il regolamento (CE) n. 1499/2002 del Consiglio, del 20 giugno 2002, relativo all'esportazione di taluni prodotti siderurgici dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 (sistema di duplice controllo) <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1499/2002 continua ad essere applicato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento alla data di adesione della Romania all'U-

nione europea, ai sensi della decisione n. 1/2003 del consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

*Articolo 2*

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1499/2002 è modificato come segue:

- 1) Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafo 1, i riferimenti al periodo dal «1° luglio al 31 dicembre 2002» sono sostituiti da «25 agosto 2003 data di adesione della Romania all'Unione europea».
- 2) L'allegato IV del regolamento è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le merci spedite nella Comunità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 227 del 23.8.2002, pag. 38.

<sup>(4)</sup> GU L 227 del 23.8.2002, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2003.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
N. CHRISTODOULAKIS

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO IV

**LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES**  
**LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER**  
**LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ**  
**LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES**  
**LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES**  
**ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI**  
**LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES**  
**LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES**  
**LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA**  
**FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER**

## BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques  
Administration des relations économiques  
Services Licences  
Rue Général Leman 60  
B-1040 Bruxelles  
Télécopieur (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken  
Bestuur van de Economische Betrekkingen  
Dienst Vergunningen  
Generaal Lemanstraat 60  
B-1040 Brussel  
Fax (32-2) 230 83 22

## DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen  
Økonomi- og Erhvervsministeriet  
Vejlsvøvej 29  
DK-8600 Silkeborg  
Fax (45) 35 46 64 01

## DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  
(BAFA)  
Frankfurter Straße 29-35  
D-65760 Eschborn 1  
Fax: (49-6196) 942 26

## ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας  
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων  
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών  
Κορνάρου 1  
GR-105 63 Αθήνα  
Φαξ: (30-10) 328 60 94

## ESPAÑA

Ministerio de Economía  
Secretaría General de Comercio Exterior  
Paseo de la Castellana, 162  
E-28046 Madrid  
Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

## FRANCE

Service des industries manufacturières  
DIGITIP  
12, rue Villiot, bâtiment Le Bervil  
F-75572 Paris Cedex 12  
Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

## IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment  
Import/Export Licensing, Block C  
Earlsfort Centre  
Hatch Street  
Dublin 2  
Ireland  
Fax (353-1) 631 28 26

## ITALIA

Ministero delle Attività produttive  
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi  
Viale America, 341  
I-00144 Roma  
Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

## LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères  
Office des licences  
BP 113  
L-2011 Luxembourg  
Télécopieur (352) 46 61 38

## NEDERLAND

Belastingdienst/douane  
Centrale dienst voor in- en uitvoer  
Postbus 30003  
Engelse Kamp 2  
9700 RD Groningen  
Nederland  
Fax (31-50) 523 23 41

## ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit  
Außenwirtschaftsadministration  
Landstrasser Hauptstraße 55-57  
A-1030 Wien  
Fax: (43-1) 711 00/83 86

## PORTUGAL

Ministério das Finanças  
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos  
Especiais sobre o Consumo  
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa  
P-1140-060 Lisboa  
Fax: (351-21) 881 42 61

## SUOMI/FINLAND

Tullihallitus  
PL 512  
FIN-00101 Helsinki  
Faksi (358-9) 614 28 52

## SVERIGE

Kommerskollegium  
Box 6803  
S-113 86 Stockholm  
Fax (46-8) 30 67 59

## UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry  
Import Licensing Branch  
Queensway House — West Precinct  
Billingham, Cleveland  
TS23 2NF  
United Kingdom  
Fax (44-1642) 53 35 57»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1446/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 agosto 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 14 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	66,2
	999	66,2
0709 90 70	052	83,4
	999	83,4
0805 50 10	382	50,7
	388	52,5
	524	49,5
	528	59,3
	999	53,0
0806 10 10	052	114,5
	064	140,1
	400	193,4
	600	129,5
	999	144,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	64,2
	388	71,6
	400	89,6
	508	84,8
	512	91,8
	528	65,1
	720	54,2
	800	191,4
	804	90,7
	999	89,3
0808 20 50	052	96,4
	388	69,1
	512	53,6
	800	123,4
	999	85,6
0809 30 10, 0809 30 90	052	128,0
	068	54,1
	094	70,9
	999	84,3
0809 40 05	064	65,8
	066	58,4
	093	63,0
	094	61,2
	624	145,2
	999	78,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1447/2003 DELLA COMMISSIONE****del 14 agosto 2003****recante sospensione degli acquisti a prezzo di intervento del latte scremato in polvere all'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999, prevede che la Commissione ha facoltà di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere non appena i quantitativi offerti all'intervento nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto di ciascun anno superano le 109 000 tonnellate e che, in tal caso, gli acquisti possono essere effettuati mediante gara permanente, a condizioni da stabilirsi.
- (2) Essendo soddisfatta la condizione per sospendere gli acquisti a prezzo di intervento, è opportuno decidere di sospendere detti acquisti e autorizzare gli Stati membri a procedere ad acquisti mediante una gara permanente per il restante periodo di intervento, al fine di continuare a sostenere il mercato del latte scremato in polvere fissando un prezzo massimo d'acquisto in funzione del prezzo di intervento applicabile e in considerazione delle offerte ricevute per ciascuna gara.

- (3) Il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2239/2002 <sup>(4)</sup> prevede le disposizioni applicabili qualora la Commissione decida di procedere all'acquisto tramite gara permanente.
- (4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono sospesi nell'intera Comunità gli acquisti a prezzo di intervento di latte scremato in polvere di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Fino al 31 agosto 2003, gli organismi di intervento possono effettuare, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 20 del regolamento (CE) n. 214/2001, acquisti mediante gara permanente di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.  
<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.  
<sup>(4)</sup> GU L 341 del 17.12.2002, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1448/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 agosto 2003**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	20,65
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	63,90
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	63,90
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	30,74

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

(periodo dal 31.7 al 13.8.2003)

## 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	134,48 (****)	73,72	169,67 (***)	159,67 (***)	139,67 (***)	109,76 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	12,23	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	22,99	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(\*\*\*) Fob Duluth.

(\*\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

## 2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,27 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,62 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

## REGOLAMENTO (CE) N. 1449/2003 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2003

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(5)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

Per la Commissione  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 14 agosto 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	7,00	0,03	—
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	9,20	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1450/2003 DELLA COMMISSIONE****del 14 agosto 2003****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati come tali devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane. La stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(7) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(8) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni concesse all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	42,30 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,44 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	42,30 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	43,44 <sup>(1)</sup>
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4598
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	45,98
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	47,22
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	47,22
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4598

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1451/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 agosto 2003**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la seconda gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la seconda gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 50,320 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 agosto 2003**

**che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo e terzo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede una deroga in virtù della quale gli Stati membri possono autorizzare per la produzione biologica l'utilizzazione, durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2003, di sementi e di materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico se i produttori non hanno potuto procurarsi materiali di riproduzione ottenuti con il metodo di produzione biologico.
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2092/91 si applicano anche le disposizioni comunitarie che disciplinano le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa.
- (3) La salvaguardia della biodiversità è un principio importante dell'agricoltura biologica ed è pertanto opportuno accertarsi che gli agricoltori dispongano di un'ampia gamma di cultivar e varietà, anche locali, tra cui scegliere.
- (4) È evidente che per alcune specie coltivate nella Comunità non vi saranno quantitativi sufficienti di sementi e di materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo biologico dopo il 31 dicembre 2003.
- (5) Occorre quindi mantenere la possibilità di utilizzare sementi e materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, qualora non sia possibile ottenere sementi o materiali di riproduzione vegetativa di origine biologica.

- (6) Per le specie per le quali in futuro saranno disponibili quantità sufficienti di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico di un numero considerevole di varietà, non dovrebbe essere autorizzata l'utilizzazione di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico. Pertanto occorre stilare un elenco delle specie escluse dall'ambito di applicazione della deroga.
- (7) L'applicazione della deroga ai materiali di riproduzione vegetativa diversi dai tuberi-seme di patate dovrebbe essere disciplinata dagli stessi Stati membri sino a quando non saranno adottati criteri adeguati a livello comunitario.
- (8) È importante rendere più trasparente il meccanismo di domanda e di offerta delle sementi e dei materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico per incentivare la produzione e l'utilizzazione di sementi e di materiali di riproduzione ottenuti con tale metodo.
- (9) Ciascuno Stato membro deve provvedere affinché venga creata e messa a disposizione degli utilizzatori una base dati nella quale possano essere registrate le sementi e i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi ai criteri generali per la produzione delle sementi e dei materiali di riproduzione vegetativa. A tale riguardo e per agevolare l'accesso alle informazioni, è opportuno predisporre un modello uniforme per il modulo di registrazione che i fornitori di sementi debbono utilizzare per registrare le sementi e i tuberi-seme nelle basi dati.
- (10) Ciascuno Stato membro deve provvedere alla pubblicazione di una relazione sulla concessione delle autorizzazioni, ad informazione degli operatori del settore, degli Stati membri e della Commissione.
- (11) Il regime deve formare oggetto di un approfondito riesame dopo i primi due anni di applicazione per valutare in quale misura gli agricoltori abbiano utilizzato sementi e materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico. A tale riguardo la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di creare una base dati a livello comunitario.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato costituito conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 85 del 2.4.2003, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Mantenimento della deroga

1. La deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91, in virtù della quale gli Stati membri possono autorizzare l'utilizzazione di sementi o di materiali di riproduzione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico, subordinatamente alle condizioni stabilite dall'articolo summenzionato, è mantenuta dopo il 31 dicembre 2003 con riguardo alle specie che non figurano nell'allegato del presente regolamento.

Le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga di cui al primo comma per quanto riguarda le sementi o i tuberi-seme di patate sono stabiliti negli articoli da 3 a 14.

2. Nell'allegato del presente regolamento sono elencate le specie per le quali viene stabilito, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità.

Le specie elencate nell'allegato non possono beneficiare di autorizzazioni a norma della deroga di cui al paragrafo 1, a meno che ciò non sia giustificato da uno degli scopi indicati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

#### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- a) si applicano le definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91;
- b) per «fornitore» si intende un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori.

## CAPITOLO II

### APPLICAZIONE DELLA DEROGA

#### Articolo 3

#### Utilizzazione di sementi o di tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico

Gli Stati membri possono, conformemente alla procedura prevista all'articolo 5, autorizzare l'utilizzazione di sementi o

di tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico, purché tali sementi o tuberi-seme di patate:

- a) non siano trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi per il trattamento delle sementi nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91, a meno che l'autorità competente nello Stato membro non prescriva, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzate le sementi o i tuberi-seme di patate, e
- b) siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.

#### Articolo 4

#### Organismi o autorità responsabili della concessione di autorizzazioni

Le autorità o gli organismi di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono responsabili della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, a meno che lo Stato membro non designi altri organismi o autorità posti sotto il suo controllo.

#### Articolo 5

#### Requisiti per la concessione di autorizzazioni

1. L'autorizzazione ad utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti:

- a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole procurarsi è registrata nella base dati di cui all'articolo 6;
- b) il fornitore non è in grado di consegnare le sementi o i tuberi-seme prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore abbia ordinato le sementi o i tuberi-seme per tempo;
- c) la varietà che l'utilizzatore delle sementi vuole procurarsi non è registrata nella base dati e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella base dati è adeguata e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;
- d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo su scala ridotta o per scopi di conservazione della varietà, riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

2. L'autorizzazione è concessa prima della semina della coltura.

3. L'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per un periodo vegetativo alla volta e l'autorità o l'organismo responsabile delle autorizzazioni registrano i quantitativi di sementi o di tuberi-seme richiesti.

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

4. In deroga al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro può concedere a tutti gli utilizzatori un'autorizzazione generale per una determinata

- specie, qualora e nei limiti in cui sia rispettato il requisito indicato al paragrafo 1, lettera a), oppure
- varietà, qualora e nei limiti in cui sia rispettato il requisito indicato al paragrafo 1, lettera c).

Le autorizzazioni sono chiaramente segnalate nella base dati.

5. L'autorizzazione è concessa unicamente durante periodi per i quali la base dati viene aggiornata conformemente all'articolo 7, paragrafo 3.

### CAPITOLO III

#### NORME SULLA REGISTRAZIONE DELLE SEMENTI O DEI TUBERI-SEME DI PATATE OTTENUTI CON IL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

##### Articolo 6

##### Base dati

1. Ogni Stato membro provvede alla costituzione di una base dati informatizzata che elenca le varietà disponibili sul proprio territorio di sementi o di tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico prescritto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. La base dati sarà amministrata dall'autorità competente dello Stato membro oppure da un organismo o da un'autorità designati a tal scopo dallo Stato membro, in appresso «gestore della base dati». Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità o un organismo privato in un altro Stato membro.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'autorità competente o l'organismo privato designati per la gestione della base dati.

##### Articolo 7

##### Registrazione

1. Le varietà per le quali sono disponibili sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico vengono registrate nella base dati su richiesta del fornitore.

2. Le varietà che non sono state registrate nella base dati sono considerate non disponibili per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5 del presente regolamento.

3. Ciascuno Stato membro fissa il periodo dell'anno nel quale la base dati deve essere regolarmente aggiornata per ciascuna specie o gruppo di specie coltivate nel proprio territorio. La base dati contiene le relative informazioni.

##### Articolo 8

##### Requisiti per la registrazione

1. Ai fini della registrazione il fornitore deve poter:
  - a) dimostrare che egli o l'ultimo operatore, qualora il fornitore abbia a che fare unicamente con sementi o tuberi-seme preconfezionati, è stato soggetto al regime di controllo di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91;
  - b) dimostrare che le sementi o i tuberi-seme da commercializzare soddisfano i requisiti generali applicabili alle sementi e ai materiali di riproduzione vegetativa;
  - c) mettere a disposizione tutte le informazioni prescritte all'articolo 9 del presente regolamento ed aggiornare tali informazioni su richiesta del gestore della base dati oppure ogni qual volta sia necessario aggiornare la base dati per mantenere affidabili le informazioni.
2. Il gestore della base dati può, previa approvazione dell'autorità competente dello Stato membro, rifiutare la domanda di registrazione presentata dal fornitore o sopprimere una registrazione già accettata se il fornitore non soddisfa i requisiti stabiliti nel paragrafo 1.

##### Articolo 9

##### Informazioni registrate

1. Per ciascuna varietà registrata e per ciascun fornitore la base dati contiene almeno le seguenti informazioni:
  - a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
  - b) il nome del fornitore o del suo rappresentante e i dati utili per contattarli;
  - c) la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;
  - d) il paese o la regione nella quale la varietà viene sperimentata e approvata ai fini del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi;
  - e) la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi-seme di patate;
  - f) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo incaricato di controllare l'operatore di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. Il fornitore deve informare tempestivamente il gestore della base dati se alcune delle varietà registrate non sono più disponibili. Le modifiche devono essere registrate nella base dati.
3. Oltre alle informazioni specificate al paragrafo 1, la base dati contiene l'elenco delle specie indicate nell'allegato.

*Articolo 10***Accesso all'informazione**

1. Le informazioni contenute nella base dati sono rese disponibili gratuitamente agli utilizzatori delle sementi o dei tuberiseme di patate e al pubblico attraverso Internet. Gli Stati membri possono decidere che gli utilizzatori registrati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 possano ottenere dal gestore della base dati, su richiesta, un estratto dei dati relativi ad uno o più gruppi di specie.

2. Lo Stato membro si assicura che tutti gli utilizzatori registrati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 siano informati, almeno una volta l'anno, del sistema e delle modalità per ottenere le informazioni contenute nella base dati.

*Articolo 11***Diritto di registrazione**

Ogni registrazione può essere soggetta alla riscossione di un diritto per l'inserimento e il mantenimento dell'informazione nella base dati. L'autorità competente dello Stato membro approva l'importo del diritto applicato dal gestore della base dati.

## CAPITOLO IV

**RELAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 12***Relazione annuale**

1. L'autorità o l'organismo designato per la concessione delle autorizzazioni conformemente all'articolo 4 registrano tutte le autorizzazioni e rendono disponibili tali informazioni in una relazione indirizzata all'autorità competente e al gestore della base dati.

Per ciascuna specie oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, la relazione deve contenere i dati seguenti:

- a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
- b) la giustificazione dell'autorizzazione indicata da un riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d);
- c) il numero totale di autorizzazioni;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

d) il quantitativo totale di sementi o di tuberiseme di patate in questione;

e) il trattamento chimico per motivi fitosanitari di cui all'articolo 3, lettera a).

2. Per le autorizzazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, la relazione deve contenere i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), nonché il periodo di validità dell'autorizzazione.

*Articolo 13***Relazione di sintesi**

Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità competente dello Stato membro raccoglie le relazioni e trasmette alla Commissione e agli Stati membri una relazione succinta su tutte le autorizzazioni concesse nell'anno civile precedente. La relazione suddetta comprende le informazioni previste dall'articolo 12. Tali informazioni sono pubblicate nella base dati. L'autorità competente può delegare al gestore della base dati il compito di raccogliere le relazioni.

*Articolo 14***Informazioni su richiesta**

Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, informazioni dettagliate sulle autorizzazioni concesse in casi individuali sono fornite agli altri Stati membri o alla Commissione.

*Articolo 15***Revisione**

Entro il 31 luglio 2006 la Commissione valuta la disponibilità e l'utilizzazione delle sementi o dei materiali di riproduzione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico e l'efficace attuazione del presente regolamento e, se del caso, adotta le necessarie modifiche.

*Articolo 16***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO*

La Commissione sta attualmente esaminando la questione insieme agli Stati membri al fine di stilare un elenco delle specie da includere nell'allegato, conformemente al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1453/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 agosto 2003**

**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 699/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 699/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 8 al 14 agosto 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 699/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 18,75 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 7 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 99 del 17.4.2003, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1454/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 agosto 2003**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costi-

tuisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 14 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1455/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 agosto 2003**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare <sup>(5)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazio-

zione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	128,00
1006 30 92 9900	128,00
1006 30 94 9100	128,00
1006 30 94 9900	128,00
1006 30 96 9100	128,00
1006 30 96 9900	128,00
1006 30 98 9100	128,00
1006 30 98 9900	128,00
1006 30 65 9900	128,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	38,25
1102 20 10 9200	59,79
1102 20 10 9400	51,25
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	76,88
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1456/2003 DELLA COMMISSIONE****del 14 agosto 2003****recante ventunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1184/2003 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

- (2) Il 19 giugno e il 12 agosto 2003, il comitato per le sanzioni ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.
- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2003.

*Per la Commissione*  
Christopher PATTEN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 3.7.2003, pag. 21.

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

- 1) Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco delle «Persone fisiche»:

«Shamil BASAYEV, leader (“amir”) del Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs <sup>(1)</sup>».

- 2) La voce «Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Luogo di nascita: villaggio di Vydriha, Kazakistan orientale, URSS. Data di nascita: 12 settembre 1952. Nazionalità: Federazione russa. Passaporti: passaporto russo 43 n. 1600453», che figura tra le «persone fisiche», è sostituita da:

«Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Luogo di nascita: villaggio di Vydriha, Kazakistan orientale, URSS. Data di nascita: 12 settembre 1952. Nazionalità: Federazione russa. Passaporti: passaporto russo 43 n. 1600453».

- 3) La voce «AL-MASRI, Abu Hamza (alias AL-MISRI, Abu Hamza); data di nascita: 15 aprile 1958; 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK», che figura tra le «persone fisiche», è sostituita da:

«Mostafa Kamel MOSTAFA [alias a) Mustafa Kamel MUSTAFA, b) Adam Ramsey Eaman, c) Abu Hamza Al-Masri, d) Al-Masri, Abu Hamza, e) Al-Misri, Abu Hamza], 9 Alboume Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Regno Unito. Data di nascita: 15 aprile 1958».

---

<sup>(1)</sup> Questa persona giuridica, gruppo o entità è stata aggiunta all'allegato I con il regolamento (CE) n. 414/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 24).

**DIRETTIVA 2003/76/CE DELLA COMMISSIONE****dell'11 agosto 2003****che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/80/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/220/CEE è una delle direttive particolari ai fini della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE.
- (2) La direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 2002/80/CE, ha introdotto prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione di veicoli monocarburante e bicarburante a gas per quanto attiene ai sistemi diagnostici di bordo (OBD). Essa ha inoltre previsto l'omologazione, per un limitato periodo di tempo, dei sistemi OBD per veicoli alimentati a gas che presentino anomalie di secondaria importanza. È necessario integrare queste disposizioni con misure tecniche complementari relative alla trasmissione dei segnali diagnostici per evitare ostacoli al libero scambio causati da alcune tecnologie OBD per veicoli alimentati a gas, recentemente sviluppate e conformi, per tutti gli altri aspetti, alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE.
- (3) La direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 2002/80/CE, ha altresì introdotto prescrizioni specifiche riguardanti l'omologazione CE dei convertitori catalitici di ricambio. Dette prescrizioni devono essere adeguate in modo che un convertitore catalitico di ricambio possa essere omologato come unità tecnica separata in quanto dello stesso tipo di un convertitore catalitico d'origine o di un convertitore catalitico di ricambio d'origine già omologato.
- (4) Occorre pertanto modificare la direttiva 70/220/CEE.

- (5) Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli allegati XI e XIII della direttiva 70/220/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 settembre 2004, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 settembre 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2003.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 291 del 28.10.2002, pag. 20.

## ALLEGATO

Gli allegati XI e XIII della direttiva 70/220/CEE sono modificati come segue:

A) L'allegato XI è modificato come segue:

1) Il punto 3.3.3.4. è sostituito dal seguente:

«3.3.3.4. se attivi sul combustibile prescelto, altri sistemi o componenti del sistema di controllo delle emissioni o sistemi o componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni, collegati a un computer che, se guasto, può causare emissioni di scarico superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2;».

2) Il punto 4.5.2. è sostituito dal seguente:

«4.5.2. In deroga alle prescrizioni del punto 6.6 dell'appendice 1 del presente allegato, e qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorità di omologazione accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini della valutazione e della trasmissione dei segnali diagnostici:

- trasmissione dei segnali diagnostici per il carburante utilizzato con un unico indirizzo di partenza,
- valutazione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i tipi di carburante (corrispondente alla valutazione dei veicoli a gas monocarburante e indipendentemente dal carburante utilizzato),
- selezione di una serie di segnali diagnostici (associati a uno dei due tipi di carburante) mediante la posizione dell'interruttore del carburante,
- valutazione e trasmissione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i combustibili nel computer d'alimentazione indipendentemente dal combustibile in uso. Il computer del sistema di erogazione del gas valuterà e trasmetterà i segnali diagnostici riferiti al sistema di combustibile gassoso e memorizzerà i dati storici pertinenti alla disponibilità di combustibile.

A richiesta del costruttore l'autorità competente per l'omologazione può autorizzare altre opzioni.»

3) Nell'appendice 1 il punto 6.6 è sostituito dal seguente:

«6.6. Requisiti specifici per quanto riguarda la trasmissione di segnali diagnostici da veicoli bicarburante a gas

- 6.6.1. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati nello stesso computer i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi indipendentemente gli uni dagli altri.
- 6.6.2. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati in computer diversi i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi dal computer specifico del combustibile.
- 6.6.3. Su impulso di uno strumento di diagnosi i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a benzina sono trasmessi con un indirizzo di partenza e i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a gas sono trasmessi con un altro indirizzo di partenza. L'uso degli indirizzi di partenza è descritto nella norma ISO DIS 15031-5 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni", datata 1° novembre 2001.»

B) Nell'allegato XIII è aggiunto il seguente punto 4.4:

«4.4. Quando chi richiede l'omologazione è in grado di dimostrare all'autorità od al servizio tecnico competenti per l'omologazione che il convertitore catalitico di ricambio è di un tipo che figura nel punto 1.10 dell'appendice 1 dell'allegato X della presente direttiva, non occorre verificare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 6 ai fini del rilascio del certificato di omologazione.»

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**DECISIONE N. 1/2003 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ROMANIA  
dell'8 maggio 2003**

**che proroga il sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente decisione alla data di adesione della Romania all'Unione europea**

(2003/604/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,  
considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra <sup>(1)</sup>, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 23 ottobre 2002 e ha deciso di raccomandare al Consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo la proroga, per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente decisione alla data di adesione della Romania all'Unione europea, del sistema di duplice controllo istituito nel 1996 con la decisione n. 3/95 <sup>(2)</sup> del Consiglio di associazione e reintrodotta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 dalla decisione n. 3/2002 <sup>(3)</sup> del Consiglio di associazione.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accettato questa raccomandazione,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione continua ad essere applicato per il periodo dalla data di entrata in vigore della presente decisione alla data di adesione della Romania all'Unione europea.

Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione, i riferimenti al periodo «1° luglio/31 dicembre 2002» sono sostituiti da «25 agosto 2003 data di adesione della Romania all'Unione europea».

*Articolo 2*

Le merci spedite nella Comunità tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente decisione sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

G. PAPANDREOU

<sup>(1)</sup> GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 30.12.1995, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU L 227 del 23.8.2002, pag. 38.

**DECISIONE RDC/3/2003 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA  
del 31 luglio 2003**

**che modifica la decisione RDC/1/2003 del Comitato politico e di sicurezza relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo**

(2003/605/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

DECIDE:

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2003/423/PESC del Consiglio, del 5 giugno 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, <sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 10, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione RDC/1/2003 del 1° luglio 2003 <sup>(2)</sup>, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha accettato il contributo di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo.
- (2) Con lettera del 17 luglio l'ambasciatore di Cipro presso l'Unione europea ha offerto un contributo all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo.
- (3) Il 28 luglio 2003, a seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione, il Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) ha convenuto di raccomandare al CPS di accettare un ufficiale di Cipro.
- (4) È pertanto necessario modificare la decisione RDC/1/2003,

*Articolo 1*

L'articolo 1 della decisione RDC/1/2003 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

**Contributi di Stati terzi**

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi i contributi dei seguenti Stati terzi sono accolti per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo:

Brasile  
Canada  
Cipro  
Ungheria  
Sudafrica.»

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua firma.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2003.

*Per il Comitato politico e di sicurezza*

M. MELANI

*Presidente*

<sup>(1)</sup> GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 170 del 9.7.2003, pag. 19.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 dell'8 luglio 2003)*

Il testo del regolamento pubblicato a pagina 44 è modificato come segue:

**«REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 4 luglio 2003**

**recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza  
dell'aviazione civile**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

CAPO I

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

**OBIETTIVO E DEFINIZIONI**

considerando quanto segue:

*Articolo 1*

**Obiettivo**

(1) L'elaborazione e l'attuazione di un programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile da parte di ciascuno Stato membro sono indispensabili per garantire l'efficacia del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2320/2002.

Il presente regolamento stabilisce le specifiche comuni concernenti il programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile che ciascuno Stato membro deve attuare. A tale scopo è necessario fissare requisiti comuni per i programmi di controllo della qualità, una metodologia comune per i controlli e requisiti comuni per i controllori.

(2) L'applicazione da parte degli Stati membri delle specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile deve avvenire secondo un approccio armonizzato. L'adozione di un regolamento rappresenta il mezzo più adeguato per raggiungere tale obiettivo.

*Articolo 2*

**Definizioni**

(3) Ai fini del monitoraggio a livello comunitario dei programmi nazionali per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile occorre adottare un approccio armonizzato per valutare la conformità a livello nazionale.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(4) Per essere efficaci, i controlli che devono essere svolti sotto la responsabilità dell'autorità competente vanno effettuati ad intervalli regolari e non devono essere soggetti a limitazioni per quanto riguarda l'oggetto, la fase o il momento in cui sono svolti. Essi devono essere svolti nelle forme più adeguate ad assicurarne l'efficacia.

1) "autorità competente": l'autorità nazionale designata dallo Stato membro, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, come responsabile della coordinazione e del monitoraggio sull'attuazione del suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile;

(5) Occorre procedere in via prioritaria all'elaborazione di una dettagliata metodologia comune per i controlli.

2) "controllo": qualunque procedura o processo finalizzato al monitoraggio della conformità a livello nazionale, ivi compresi i controlli della sicurezza, ispezioni, indagini, test ed inchieste;

(6) È necessario approntare un sistema di relazioni armonizzato sia riguardo alle misure prese per adempiere agli obblighi del presente regolamento sia riguardo alla situazione della sicurezza dell'aviazione negli aeroporti situati nel territorio degli Stati membri.

3) "controllore": chiunque effettui controlli a livello nazionale;

(7) I programmi nazionali per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile devono essere basati sulle migliori pratiche, e queste devono essere condivise con gli altri Stati membri.

4) "carezza": mancata conformità ai requisiti di sicurezza dell'aviazione;

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

5) "ispezione": l'esame dell'attuazione di uno o più aspetti delle misure e procedure di sicurezza, finalizzato a determinare il grado di efficacia con cui vengono rispettate;

6) "inchiesta": l'esame di un problema di sicurezza e la spiegazione delle cause che lo hanno determinato, per evitarne il ripetersi e prendere in considerazione l'ipotesi di azioni finanziarie;

7) "programma di controllo della qualità": il programma nazionale per il controllo della qualità della sicurezza dell'aviazione civile;

8) "controllo della sicurezza": l'analisi approfondita di tutti gli aspetti e le procedure legati alla sicurezza, allo scopo di accertare se vengano applicati in maniera continuativa e a livelli costanti;

<sup>(1)</sup> GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

- 9) "incidente di sicurezza": un evento con incidenze negative per la sicurezza delle persone e delle cose;
- 10) "indagine": la valutazione delle operazioni per determinare le esigenze in materia di sicurezza. Sono comprese l'individuazione dei punti vulnerabili che potrebbero essere sfruttati per commettere un atto di interferenza illecita, malgrado l'attuazione delle misure e procedure di sicurezza e la raccomandazione di misure di protezione compensative commisurate alla minaccia e finalizzate a reagire agli eventuali rischi individuati;
- 11) "test": una prova non preannunciata delle misure di sicurezza dell'aviazione, con la quale l'autorità competente simula il compimento o l'intenzione di commettere un atto illecito allo scopo di analizzare l'efficienza e l'attuazione delle misure di sicurezza in vigore.

## CAPO II

**REQUISITI COMUNI DEI PROGRAMMI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ***Articolo 3***Poteri dell'autorità competente**

Per garantire l'efficacia del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile gli Stati membri conferiscono all'autorità competente i poteri necessari per assicurarne l'applicazione.

*Articolo 4***Contenuto del programma di controllo della qualità**

1. Il programma di controllo della qualità comprende tutte le misure di monitoraggio necessarie per il controllo della qualità prese per accertare con frequenza regolare che sia attuato il programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione, comprese le politiche su cui esso è basato.
2. Il programma di controllo della qualità comprende e disciplina i seguenti aspetti:
  - a) struttura organizzativa, competenze e risorse;
  - b) descrizione delle mansioni e delle qualifiche di tutti i controllori responsabili dell'attuazione del programma di controllo della qualità;
  - c) attività di monitoraggio delle operazioni, tra cui tipi, scopo, contenuto, frequenza e obiettivo dei controlli della sicurezza, delle ispezioni, delle indagini e dei test, nonché grado di conformità, portata e responsabilità delle inchieste, ove applicabile;
  - d) attività di correzione delle carenze, comprensiva dei dettagli della carenza segnalati, monitoraggio e rettifica, per assicurare efficacemente il rispetto delle norme di sicurezza riguardanti l'aviazione;
  - e) misure per il controllo dell'applicazione;
  - f) comunicazioni e relazioni sulle attività svolte e sul livello di conformità rispetto alle norme di sicurezza dell'aviazione.

*Articolo 5***Monitoraggio della conformità**

1. L'attuazione del programma nazionale di sicurezza per l'aviazione civile è oggetto di monitoraggio.
2. Il monitoraggio è svolto conformemente al programma di controllo della qualità, tenendo conto del grado di rischio, del tipo e della natura delle operazioni, del grado di applicazione e degli altri fattori e valutazioni che richiedano monitoraggio più frequente.
3. La gestione, la fissazione delle priorità e l'organizzazione del programma di controllo della qualità sono effettuate separatamente dall'attuazione operativa delle misure prese a norma del programma nazionale di sicurezza per l'aviazione civile.

*Articolo 6***Relazioni**

1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle misure prese per adempiere agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e sulla situazione relativa alla sicurezza dell'aviazione civile negli aeroporti situati nel loro territorio. L'allegato I contiene gli orientamenti da seguire per la redazione delle relazioni.
2. Il periodo di riferimento per le relazioni va dal 1° gennaio al 31 dicembre. La relazione va presentata entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Per il periodo 19 luglio 2003-31 dicembre 2003 la relazione va presentata in via eccezionale entro la fine del febbraio 2004.

## CAPO III

**METODOLOGIA COMUNE PER I CONTROLLI***Articolo 7***Svolgimento dei controlli**

Il monitoraggio della conformità prevede sia attività preannunciate che non preannunciate.

*Articolo 8***Classificazione del grado di conformità**

I controlli della sicurezza, le ispezioni e i test valutano il grado di attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile per mezzo del sistema armonizzato di classificazione della conformità di cui all'allegato II.

## CAPO IV

**REQUISITI COMUNI PER I CONTROLLORI***Articolo 9***Disponibilità dei controllori**

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che sia disponibile un numero sufficiente di controllori per lo svolgimento di tutte le attività di monitoraggio della conformità.

*Articolo 10***Criteri di selezione dei controllori**

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controllori che svolgono mansioni per incarico dell'autorità competente abbiano le qualifiche adeguate, tra cui una sufficiente esperienza teorica e pratica nel settore in cui devono operare.
2. I controllori possiedono:
  - a) una buona conoscenza del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile e della maniera in cui si applica alle operazioni sottoposte ad esame;
  - b) ove opportuno, la conoscenza delle misure più rigorose applicabili nello Stato membro interessato e nel sito da esaminare;
  - c) una buona conoscenza pratica delle tecnologie e delle tecniche di sicurezza;
  - d) conoscenze dei principi, delle procedure e delle tecniche di controllo;

- e) una discreta conoscenza pratica delle operazioni sottoposte ad esame.

## CAPO V

**DISPOSIZIONI COMUNI***Articolo 11***Diffusione delle migliori pratiche**

Gli Stati membri informano la Commissione delle migliori pratiche riguardanti i programmi di controllo della qualità, le metodologie di controllo e i controllori. La Commissione condivide le informazioni con gli Stati membri.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
Layola DE PALACIO  
Vicepresidente

---

## ALLEGATO I

**ORIENTAMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI ALLA COMMISSIONE****Struttura organizzativa, responsabilità e risorse**

- Modalità dell'organizzazione del controllo della qualità, responsabilità e risorse, comprese le modifiche previste per il futuro [cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)].
- Numero di controllori, attuali e previsti (cfr. l'articolo 9).
- Qualifiche dei controllori, strutture di formazione utilizzate e risorse [cfr. gli articoli 4, paragrafo 2, lettera b), e 10].
- Spiegazione del motivo per cui il programma di controllo della qualità per la presente parte non è realizzato integralmente.

**Attività di monitoraggio sulle attività operative**

- Grado di attuazione delle attività operative: tipi, scopo, contenuto, frequenza e obiettivo di tutte le attività di monitoraggio [cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c)], compreso il numero di controlli per aeroporto e per area dei requisiti in materia di misure di sicurezza (ad esempio controlli di accesso, protezione degli aeromobili, esame radioscopico del bagaglio a mano) ove opportuno e possibile.
- Proporzioni delle attività di monitoraggio rispetto alle attività concrete (cfr. l'articolo 5, paragrafo 2).
- Grado di conformità per area rispetto ai requisiti di sicurezza dell'aviazione (ad esempio controlli di accesso, protezione degli aeromobili, esame radioscopico del bagaglio a mano) (cfr. l'articolo 8).
- Spiegazione del motivo per cui le attività operative non sono svolte integralmente.

**Attività di rettifica delle carenze**

- Grado di attuazione delle attività di rettifica delle carenze [cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d)].
- Principali aree carenti sotto il profilo dell'attuazione dei requisiti di sicurezza dell'aviazione (ad esempio controlli di accesso, protezione degli aeromobili, esame radioscopico del bagaglio a mano).
- Principali attività in corso o previste per correggere le carenze (ad esempio, azioni di sensibilizzazione in materia di sicurezza, workshop, programmi di incoraggiamento).
- Misure impiegate per assicurare l'applicazione [articolo 4, paragrafo 2, lettera e)].

**Situazione relativa alla sicurezza dell'aviazione negli aeroporti**

- Situazione generale relativa alla sicurezza dell'aviazione negli aeroporti dello Stato membro.
-

## ALLEGATO II

**SISTEMA ARMONIZZATO DI CLASSIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀ**

Per valutare l'attuazione del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile si applica la seguente griglia di classificazione della conformità.

	Controllo della sicurezza	Ispezione	Test
Completamente conforme	✓	✓	✓
Conforme, ma si auspica un miglioramento	✓	✓	✓
Non conforme/sono presenti solo carenze minori	✓	✓	✓
Non conforme sono presenti gravi carenze	✓	✓	✓
Non applicabile	✓	✓	
Non confermato	✓»		